

STATUTO

DOMUS NOSTRA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MISTRETTA ME VIA SAN
PANTALEO 10

Numero REA: ME - 229323

Codice fiscale: 03322870837

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-08-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Il capitale è ripartito in quote di partecipazioni ciascuna del valore nominale di Euro cinquanta (Euro 50,00)	
	I componenti sottoscrivono qui all'atto mediante conferimento in denaro una quota di partecipazione per ciascuno	
	Il totale dei conferimenti ammonta quindi complessivamente ad Euro duecento (Euro 200,00)	
	I componenti dichiarano che dette somme sono già state versate prima d'ora nelle casse sociali; si danno pertanto reciprocamente atto che il capitale sociale è interamente versato e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi conferimenti.	
	La società è amministrata inizialmente da un Consiglio di Amministrazione che durerà in carica per tre anni ed è rieleggibile, nominato nelle persone di	
	Scaduto Luisa - presidente	
	Biffarella Rosa Lucia - vice presidente	
	Scaduto Irene - Segretario	
	che accettano la carica, dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge	
	Le spese del presente atto e conseguenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta a circa Euro millecinquecento (Euro 1.500,00), sono a carico della società	
	NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA	
	ART 1 - Denominazione	
	E' costituita la societa' cooperativa sociale denominata "DOMUS NOSTRA	

	COOPERATIVA SOCIALE"	
	ART.2 - Sede sociale	
	La società ha sede nel Comune di Mistretta.	
	L'assemblea potrà istituire ovvero sopprimere sedi secondarie, rappresen-	
	ze, filiali, unità operative locali	
	ART.3 - Oggetto	
	Il solo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occu-	
	pazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-assistenziali ed educativi	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualisti-	
	co e agli interessi e requisiti dei propri soci, ha per oggetto il compimento	
	delle seguenti attività	
	- organizzare e gestire strutture e servizi di carattere sociale, assistenziale,	
	socio sanitario ed educativo in favore di anziani, famiglia, dell'infanzia, del-	
	l'età evolutiva, persone con disabilità intellettiva e persone con deficit co-	
	gnitivo acquisito e persone con disabilità psichica	
	- attività di psicodiagnosi e di consulenza psicologica, neuropsicologica e	
	pedagogica	
	- attività e servizi di riabilitazione neuropsicologica e motoria	
	- centri diurni, pomeridiani e residenziali di riabilitazione	
	- servizi temporanei di accoglienza e socializzazione	
	- servizi domiciliari di riabilitazione, sostegno e consulenza effettuati presso	

	la famiglia, la scuola o altre strutture di accoglienza	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui	
	opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'ac-	
	coglienza delle persone in stato di bisogno	
	- attività di orientamento universitario, scolastico e lavorativo	
	- servizi di psicoterapia ambulatoriale	
	- consulenza e progettazione negli ambiti di intervento sopra descritti	
	- attività di psicologia del lavoro e delle organizzazioni con riferimento allo	
	sviluppo e gestione delle risorse umane, analisi organizzativa, progettazione,	
	esecuzione e restituzione delle analisi interpretative negli ambiti sopra men-	
	zionati	
	- servizio di ambulanza	
	- realizzare iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo ed assisten-	
	ziale	
	- formazione professionale di personale da qualificare negli ambiti di compe-	
	tenza operativa della cooperativa	
	La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai mede-	
	simi.	
	La cooperativa potrà per il raggiungimento dei suoi fini:	
	* partecipare od aderire ad enti ed organismi aventi finalità analoghe o con-	
	nesse al proprio ovvero finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigi-	
	onamenti di beni e servizi a favore dei propri aderenti	

	* ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato dall'assemblea, il tutto sotto l'osservanza della normativa che disciplina la raccolta del risparmio tra il pubblico	
	- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile fra i soci, qualora si renda necessario ai fini del migliore funzionamento della cooperativa	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra menzionati, la Cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere previste dalle leggi emanate ed emanande, regionali, statali, comunitarie e di ogni altro ente, per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera, nonché accettare donazioni e lasciti	
	ART.4 - Durata	
	La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre duemilacinquanta (2050) salvo proroghe o anticipato scioglimento a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci	
	TITOLO II	
	ART.5 - Leggi speciali e norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n.381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata	
	In base all'art.10 co.8 del D.Lgs. n.460 del 1997, la cooperativa sociale è considerata ONLUS di diritto nel rispetto della sua struttura e delle sue finalità	

	TITOLO III	
	REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE	
	ART.6 - Clausole non lucrative	
	Ai sensi dell'art. 2514 comma 1° del c.c.	
	a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzi rispetto	
	al capitale effettivamente versato	
	b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori o comunque posseduti dagli stessi, in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori	
	d) - è fatto obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società del-	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi e-	
	ventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione	
	Ai fini delle lettere a) e b) dovrà tenersi conto della più recente emissione di	
	buoni postali fruttiferi alla data dell'assemblea che delibera la distribuzione	
	dei dividendi o la remunerazione degli strumenti finanziari	
	Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono essere	
	di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste	
	dalla legge	
	ART.7 - Definizione dello scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata e si	
	propone quindi di svolgere la propria attività in modo da far conseguire ai	
	propri soci occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa	

	prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato e più	
	precisamente i maggiori vantaggi economici possibili attraverso i servizi resi	
	e le attività svolte dalla cooperativa.	
	Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di otte-	
	nere tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria atti-	
	vità lavorativa continuità di occupazione con le migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali	
	La cooperativa si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento della propria	
	attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, e degli apporti di	
	servizi da parte degli stessi, e potrà svolgere la propria attività caratteristica	
	anche con terzi non soci.	
	Gli amministratori e l'organo di controllo documenteranno la condizione di	
	prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, eviden-	
	ziando contabilmente il relativo parametro.	
	ART.8 - Informazioni relative alla gestione mutualistica	
	Gli amministratori e l'organo di controllo dovranno documentare	
	1) nella nota integrativa al bilancio, la condizione di prevalenza di cui agli	
	artt. 2512 e 2513 del c.c.	
	2) sempre nella nota integrativa al bilancio, i dati relativi all'attività svolta	
	con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche	
	3) nella relazione sulla gestione e nella relazione dell'organo di controllo i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutua-	
	listico; a tal fine essi devono in particolare evidenziare:	
	* il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della coo-	
	perativa e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della	

	società a beneficio dei soci cooperatori e di conclusione di contratti di scam-	
	bio con i soci stessi, nonchè la fruizione da parte di questi ultimi del vantag-	
	gio mutualistico anche mediante distribuzione di ristorni	
	* i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riser-	
	ve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;	
	* i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative	
	risorse	
	* i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazione in altre società	
	* il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e quelle dei	
	soci finanziatori ed in generale l'ammontare degli strumenti finanziari emessi	
	dalla società e della relativa remunerazione	
	TITOLO IV	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI	
	ART.9 - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professio-	
	ne, capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale	
	maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio e al	
	suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle	
	proprie prestazioni lavorative	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	in concorrenza con quella della cooperativa	
	Possono quindi essere ammessi in qualità di soci cooperatori in possesso dei	
	seguenti requisiti le persone fisiche:	
	- che siano interessate ai servizi resi dalla cooperativa quali rientranti nel-	

	l'oggetto sociale e pertanto portatori di interessi omogenei immediatamente e	
	direttamente realizzabili tramite impresa.	
	- i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa	
	- che siano interessati al tipo di scambio mutualistico corrispondente all'og-	
	getto della cooperativa e la cui partecipazione sia quindi finalizzata al conse-	
	guimento dello scopo mutualistico	
	- che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro,	
	attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa	
	ART.10 - Ammissione dei soci operatori	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che	
	siano interessati ai servizi resi dalla cooperativa quali rientranti nell'oggetto	
	sociale	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gra-	
	tuitamente ai sensi dell'art.2 della legge 381/1991: i soci volontari saranno i-	
	scritti in apposita sezione ed il loro numero non potrà superare la meta' del	
	numero complessivo dei soci	
	Ai sensi delle vigenti norme di legge e' altresì consentita l'ammissione come	
	soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa	
	Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui al-	
	l'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 inclusi nella più generale categoria	

	dei possessori di strumenti finanziari partecipativi	
	Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta di ammissione	
	indirizzata alla società, nella quale dovranno essere indicati i seguenti ele-	
	menti:	
	* cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professio-	
	ne, cittadinanza, codice fiscale, copia fotostatica del documento di identità	
	* importo della partecipazione che si intende sottoscrivere entro i limiti mi-	
	nimi e massimi previste dalla legge, della tassa di ammissione, del sovrapp-	
	rezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta degli amministratori	
	* dichiarazione di conoscere e accettare integralmente le norme relative al	
	funzionamento della società ed i regolamenti della cooperativa e di non eser-	
	citare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della coo-	
	perativa	
	* dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla	
	legge e dal presente atto e di non svolgere attività concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa	
	* l'indicazione della effettiva attività svolta, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione all'oggetto sociale, l'impegno a conferire la propria o-	
	pera per il conseguimento degli scopi sociali	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la	
	sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità,	
	la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'i-	
	nesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione	
	In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera	

	quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed in-	
	vitandolo ad eseguire il versamento:	
	- della quota di capitale sottoscritto	
	- dell'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato con decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo entro venti	
	giorni.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta	
	giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come	
	assenso, semprechè l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi	
	previsti	
	In caso di diniego di ammissione da parte dell'organo amministrativo, chi	
	l'ha proposta può entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea; la deliberazione	
	dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolan-	
	te per l'organo amministrativo	
	ART.11 - Diritti sociali del socio cooperatore	
	I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla	
	legge	
	Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci coopera-	
	tori:	
	* i diritti di controllo previsti dall'art. 2476 c.c. e dal presente statuto	
	* il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza per l'ado-	
	zione degli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 2545 e segg. c.c.	
	* il diritto di intervento in assemblea	

	* il diritto di voto in assemblea	
	I soci cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione	
	e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione di programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realiz-	
	zazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipano al rischio di impre-	
	sa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione	
	La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione dei programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonchè alla realiz-	
	zazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e con-	
	sultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte	
	dell'organo amministrativo all'assemblea e conseguenti deliberazioni assunte	
	dai soli soci cooperatori con esclusione dei portatori di strumenti finanziari	
	ART.12 - I soci cooperatori sono obbligati	
	- a versare in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal	
	presente atto la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo e l'e-	
	ventuale tassa di ammissione	
	- ad osservare le norme relative al funzionamento della società, i regolamen-	
	ti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali	
	- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	la realizzazione dell'oggetto sociale	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in re-	
	lazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla coope-	
	rativa nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la coo-	
	perativa stessa in base alle esigenze di quest'ultima	

	- a versare gli eventuali altri contributi a fondo perduto che gli amministratori nei casi previsti dalla legge, dal presente atto e dal regolamento della cooperativa richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa.	
	ART. 13 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento dei soci, la cui violazione, ove in fatto accertato ben può esporre gli amministratori a responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. applicabile alle cooperative in virtù dell'art. 2519 c.c.	
	Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società e i soci cooperatori distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale	
	ART.14 - Ristorni	
	L'assemblea, può, in sede di approvazione del bilancio deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati	
	Si tiene conto, a tal fine del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore di ciascun socio cooperatore e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito ai medesimi soci cooperatori contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:	

	* mediante attribuzione di una somma di denaro	
	* mediante aumento proporzionale delle rispettive quote e conseguente au-	
	mento gratuito del capitale sociale	
	* mediante emissione di strumenti finanziari non partecipativi	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in	
	dettaglio dal regolamento mutualistico	
	TITOLO V	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	ART-15 - Quote dei soci operatori	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci operatori, è suddiviso in quote di	
	partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.	
	Il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio operatore non	
	può essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo previsto	
	dalla legge	
	ART.16 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci operatori	
	La quota del socio operatore non può essere sottoposta a pegno, a seque-	
	stro, nè in alcun modo vincolata a garanzia dei debiti del socio operatore	
	nei confronti dei terzi	
	Il creditore particolare del socio operatore finchè dura la società non può	
	agire esecutivamente sulla quota del medesimo ai sensi dell'art. 2537 c.c.	
	La quota del socio operatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto	
	o comunque di diritti di godimento a favore di terzi	
	La quota dei soci operatori non può essere ceduta con effetto verso la so-	
	cietà se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo	
	Il socio che intende trasferire la quota deve darne comunicazione agli ammi-	

	nistratori con lettera raccomandata AR	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunica-	
	to al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione può proporre opposizione al Tribunale a sensi di legge	
	ART.17 - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nei limiti ivi previ-	
	sti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori se il rapporto tra il	
	patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad	
	un quarto	
	L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibi-	
	li e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente ap-	
	provato	
	TITOLO VI	
	PRESTITI SOCIALI	
	ART.18 - Prestiti sociali	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa esclu-	
	sivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle	
	vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso i soci	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento DEI RAPPORTI MUTUALISTICI	
	ART.19 - I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di scioglimento	

	del rapporto sociale per recesso, morte, esclusione del socio cooperatore ov-	
	vero a seguito della cessione della partecipazione sociale secondo le regole	
	stabilite nel presente atto	
	ART. 20 - Recesso del socio cooperatore	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	casi previsti dal presente atto ed in particolare:	
	a) allorchè il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la	
	modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di	
	fuori del territorio della Provincia o all'estero, la modifica o soppressione	
	delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle	
	cooperative a mutualità non prevalente, la trasformazione della società, la	
	modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni e i rapporti mu-	
	tualistici, la fusione eterogenea	
	b) allorchè il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa	
	a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale e all'attività mu-	
	tualistica	
	In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni	
	dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per	
	gli effetti dell'art.2532 e produce effetto con il decorso del sessantesimo	
	giorno dalla suddetta ricezione	
	Art. 21 - Esclusione del socio cooperatore	
	L'assemblea può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio	
	- non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	

	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	- che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, non-	
	che' dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali	
	- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia	
	al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	cooperativa a qualsiasi titolo,	
	- che assuma comportamenti contrari ai doveri del socio e allo scopo mutua-	
	listico e che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa e	
	che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevo-	
	le inadempimento come definito dall'art. 1455 c.c.	
	ART. 22 - Successione per causa di morte del socio cooperatore	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con	
	gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto a rimborso delle	
	partecipazioni dallo stesso possedute in base alle disposizioni del presente	
	atto.	
	La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizio-	
	ne previsti dall'art. 2549 del C.C.	
	ART.23 - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scio-	
	glimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale	
	sociale secondo quanto stabilito dall'art. 2514 c.c. sulla base del bilancio del-	

	l'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuata, senza interes-	
	si, entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio	
	Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi	
	dell'art. 2545 c.c. il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere cor-	
	risposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni	
	ART.24 - Responsabilità del socio uscente	
	Ai sensi dell'art. 2536 del C.C., il socio che cessa di far parte della società ri-	
	sponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione, la cessione della quota si è ve-	
	rificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VIII	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART.25 - Strumenti finanziari non partecipativi	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo,	
	strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione e	
	che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci	
	Detti strumenti finanziari possono essere offerti ai sensi dell'art. 2526 c.c. e	
	dell'art. 2483 c.c. unicamente ad investitori qualificati	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria	
	la nomina dell'organo di controllo	
	Contestualmente alla delibera di ammissione, l'organo amministrativo appro-	
	va apposito regolamento nel quale stabilisce	

	* l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario	
	* le eventuali modalità di circolazione	
	* la remunerazione degli strumenti finanziari emessi	
	* il termine di scadenza e le modalità di rimborso	
	* gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli	
	TITOLO IX	
	CAPITALE SOCIALE - RISERVE SOCIALI - BILANCIO E UTILI	
	ART.26 - Patrimonio della società	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	- dal capitale sociale che è variabile ed e' formato dai conferimenti effettuati dai soci	
	- dalla riserva legale	
	- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto	
	- dall'eventuale sovrapprezzo	
	- da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci con versamenti a fondo perduto e/o prevista per legge o per statuto	
	ART.27 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale è variabile e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti	
	Si applicano le previsioni dell'art. 2465 c.c.	
	ART. 28 - Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una	

	quota degli utili di esercizio a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e	
	versato	
	In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non su-	
	perare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario ai	
	sensi dell'art. 2545 c.c.	
	ART.29 - Riserve sociali	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo	
	destinato almeno il trenta per cento (30%) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nel rispetto di quan-	
	to previsto dalla legge	
	In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilan-	
	cio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o sta-	
	tuto, accantonare ad apposita riserva, qualificata espressamente come divisi-	
	bile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento	
	del relativo rapporto, una percentuale degli utili netti annuali esclusa in ogni	
	caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci operatori.	
	Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 c.c.	
	ART.30 - Esercizi sociali	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun	
	anno	
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo deve redigere il progetto	
	di bilancio e deve quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assem-	
	blea dei soci	
	ART.31 - Distribuzione degli utili di esercizio	

	L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla sorte degli avanzi netti di	
	gestione, destinandoli innanzi tutto nel seguente ordine:	
	a) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	nella misura prevista dalla legge	
	b) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal	
	presente atto	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito	
	dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità	
	previste dalla legge e comunque entro il limite massimo previsto dall'art.	
	2545 quinquies C.C.	
	La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assem-	
	blea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:	
	- alla remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti stabiliti dalla legge	
	e dal presente atto	
	- alla ripartizione dei ristorni con le modalità previste dalla legge e dal pre-	
	sente atto	
	- alla distribuzione di eventuali dividendi ai soci cooperatori ragguagliati al	
	capitale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal	
	c.c. per le cooperative a mutualità prevalente e cioè in misura non superiore	
	a quella stabilita dalla legge e dal presente atto per il mantenimento della	
	qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il godimento delle agevo-	
	lazioni fiscali, con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai	
	soci cooperativi se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebi-	
	tamento della società è superiore ad un quarto	
	- ad eventuale riserva facoltativa	

	E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi di cui all'art. 2433 bis del	
	C.C.	
	TITOLO X	
	ASSEMBLEE	
	ART.32 - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel	
	Registro delle Imprese da almeno novanta giorni, titolari del diritto di voto	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia l'ammontare della quota	
	dallo stesso posseduta	
	ART.33 - Rappresentanza assembleare	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea con delega	
	scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certifi-	
	cata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto	
	ART. 34 - Convocazione dell'assemblea	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la se-	
	de sociale sia altrove, purchè nel territorio della Regione.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove peraltro, quando particolari	
	esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano, la	
	predetta assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero via Fax o per	
	posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domi-	

	cilio risultante dal registro delle imprese	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risulti legalmente costituita	
	La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per	
	la prima, nè può essere successiva di oltre trenta giorni	
	Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adot-	
	tata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o in-	
	formati tutti gli amministratori e il sindaco se nominati e se nessuno si oppo-	
	ne alla trattazione dell'argomento.	
	ART.35 - Funzionamento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione	
	ovvero dall'amministratore unico; in caso di assenza o impedimento di que-	
	sti, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti	
	ART.36 - Approvazione delle deliberazioni assembleari	
	L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al vo-	
	to; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il nume-	
	ro dei voti rappresentati in assemblea.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assem-	
	blea	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in	
	seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	

	voti complessivamente spettanti a tutti i soci per le deliberazioni riguardanti	
	l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art.2524 c.c. e lo	
	scioglimento anticipato della società	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti	
	la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di	
	fuori della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche	
	e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristor-	
	ni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per	
	particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci	
	TITOLO XI	
	AMMINISTRATORI	
	ART.37 - Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da	
	un numero variabile di membri secondo quanto deciderà, di volta in volta,	
	l'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali ovvero da un Amministratore Unico	
	Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali secondo	
	quanto deciderà di volta in volta l'assemblea dei soci, essi scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica	
	Gli amministratori possono essere rieletti	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, dovendo-	

	si considerare equiparati ai soci cooperatori gli eventuali elementi tecnici o	
	amministrativi	
	L'amministratore unico deve essere socio cooperatore designato dai soci co-	
	operatori	
	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto	
	di partecipare all'elezione degli amministratori	
	ART.38 - Amministratori delegati	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori de-	
	legati, scegliendoli tra i soci cooperatori, gli stessi sono tenuti a riferire al	
	consiglio di amministrazione e all'organo sindacale se esistente con cadenza	
	almeno trimestrale	
	Non possono essere delegati:	
	- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, la redazione del bilancio	
	di esercizio, l'aumento e riduzione del capitale, la redazione dei progetti di	
	fusione e di scissione	
	- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci	
	ART.39 - Presidente e vicepresidente	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se	
	non è stato già eletto dall'assemblea e può eleggere un vice presidente che	
	svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi,	
	e del segretario	
	ART. 40 - Compenso degli amministratori	
	L'assemblea dei soci cooperatori all'atto della nomina degli amministratori	
	potrà deliberare se lo riterrà opportuno il compenso degli amministratori che	

	potrà essere determinato sia in misura fissa sia in misura percentuale agli u-	
	tili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in que-	
	sto caso dell'art. 2432 c.c.	
	Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di	
	consigliere delegato è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il	
	parere l'organo sindacale, ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi even-	
	tualmente determinati dall'assemblea	
	ART.41 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o al-	
	trove, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli	
	interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consi-	
	glieri via fax o per posta elettronica certificata ovvero con ogni mezzo ido-	
	neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori e al	
	sindaco ove nominati almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di ur-	
	genza almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il	
	luogo, e l'ora della riunione e l'ordine del giorno	
	Anche in assenza di formale convocazione, saranno tuttavia valide le delibe-	
	razioni del Consiglio di Amministrazione quando vi partecipano tutti gli am-	
	ministratori e il sindaco se nominati	
	ART.42 - Poteri di amministrazione e competenze dei soci	
	L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione e per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società,' fatte salve le com-	
	petenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente atto.	
	In particolare sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste	

	dall'art. 2479 comma 2 del c.c.	
	Dovranno essere inoltre autorizzate dai soci	
	- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministra-	
	tori che rappresentano legalmente la società ai sensi dell'art. 2475 c.c.	
	- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici	
	ART. 43 - Poteri di rappresentanza	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Pre-	
	sidente del consiglio di amministrazione e in via disgiuntiva rispetto a que-	
	st'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente no-	
	minati dal Consiglio di amministrazione nei limiti dei poteri a questi ultimi	
	attribuiti	
	La rappresentanza spetta, inoltre, all'amministratore unico	
	TITOLO XII	
	CONTROLLI	
	ART.44 - Sindaco e Revisore legale dei conti	
	Il sindaco deve essere nominato soltanto nei casi previsti dalla legge o per	
	deliberazione dell'assemblea dei soci	
	Per la relativa disciplina si applicano le norme previste dal codice civile in	
	materia di sindaco e organo di controllo nelle società a responsabilità limitata	
	Il revisore ha la medesima durata in carica, le stesse funzioni , le stesse com-	
	petenze e poteri dell'organo sindacale.	
	TITOLO XIII	
	CONCILIAZIONE E ARBITRATO	
	ART. 45 - Conciliazione stragiudiziale e arbitrato	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la	

	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale	
	nonchè le controversie promosse da amministratori, sindaco e liquidatori ov-	
	vero nei loro confronti e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere as-	
	sembleari ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento ob-	
	bligatorio del pubblico ministero.	
	Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro nomina-	
	to dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la sede sociale, il	
	quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta	
	La sede dell'arbitrato è fissata presso la sede sociale	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina in via irrituale e	
	secondo diritto e il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge	
	TITOLO XIV	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART.46 - La società si scioglie per le cause indicate dalla legge e dal pre-	
	sente atto	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i	
	relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni da loro verificarsi	
	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica	
	di liquidatori, salvo diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al	
	momento dello scioglimento	
	In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liqui-	
	dazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie	
	La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori, i	
	quali hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della	
	società	

	L'assemblea determinera'	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso	
	di pluralita' di liquidatori	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione	
	- i poteri spettanti ai liquidatori	
	In caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sara' devoluto:	
	- al rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e	
	dei dividendi eventualmente maturati	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai	
	sensi di legge	
	TITOLO XV	
	REGOLAMENTI	
	ART.47 - I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da re-	
	golamento interno che determini i criteri e le regole inerenti allo svolgimen-	
	to dell'attività mutualistica tra la società e i soci	
	Esso è predisposto dagli amministratori, approvato dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie sulla base di un progetto	
	che l'organo amministrativo è obbligato a redigere nel rispetto dei principi e	
	dei criteri di massima previsti nel presente atto.	
	ART.48 - I principi di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati	
	ART.49 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti	

30 di 30